



16 giugno 2020

IL VALORE della Professione

News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

La ricostruzione dopo covid-19

di Vincenzo Bertolone*



Ci sono alcune professioni umane che, per definizione, sono essenziali nella ricostruzione. Pensiamo ai *designers*, agli architetti, agli ingegneri: sono stati un po' gli eroi dopo i terremoti e i grandi cataclismi che hanno distrutto centri abitati e territori vari. Ma questa pandemia da *covid-19* ha messo

in evidenza altre figure di "eroi": dall'infermiera di Cremona, crollata stremata tra un turno di lavoro e l'altro, al *rider* che ha comprato mille mascherine per la Croce Rossa a Torino, fino alla preside dell'Istituto "Falcone" dello Zen di Palermo la quale ha organizzato una raccolta di vecchi pc per i suoi giovanissimi studenti. Nuovi *semi di avvio*, peraltro ancora nel corso della pandemia, che ora è stata dichiarata clinicamente superata da un illustre scienziato (criticato dai suoi colleghi).

Nel tracciare un bilancio della pandemia, chi - come me -, ha avuto il polso della condizione religiosa e spirituale della gente, crede di poter dire che sono crollate almeno tre grandi certezze che fino allo scorso febbraio apparivano inattaccabili: la concezione moderna della realtà, intesa come insieme armonico di creature viventi, con al centro l'essere umano. Infatti, quasi all'improvviso, abbiamo scoperto di non di non avere vie d'uscita se non rinchiuderci tra le mura di casa (ovviamente per chi una casa ce l'ha). Tutto perché un esserino (senza neppure il DNA), un virus "coronato" a RNA, dopo avere fatto un inaspettato salto di specie, ha cominciato ad aggredire le nostre vie respiratorie riducendo i malcapitati nella condizione di dover ricorrere alla rianimazione. Ci siamo riscoperti

periferia del cosmo, senza neppure un *kósmos* (ordine), preoccupati dalle dichiarazioni di un premio Nobel e di qualche capo di Stato, per i quali qualcosa era sfuggito di mano agli apprendisti stregoni del *taglia-e-cuci* genetico. Invece di essere il dominatore (come s'arrogava il diritto d'essere) degli animali, dei vegetali e dei virus, l'essere umano si è scoperto disarmato perché privo di antidoti. Il secondo crollo è stata la perdita della speranza economica e, con essa, del futuro di milioni di disoccupati. *Well Being Trust* stima in 75.000 le vittime del coronavirus, riferendosi non ai deceduti, bensì ai "morti per disperazione" (suicidi, abuso di alcol e sostanze stupefacenti). Terzo crollo è stato avere perso la fiducia in Dio, seppure da molti invocato, pregato. Egli sembrava sordo alle implorazioni di aiuto, quasi a confermare il proverbio "*non muove foglia che Dio non voglia*". Basti pensare che una RSA (residenza per anziani) di Varese, con oltre trecento ospiti e dal nome sintomatico "La Provvidenza", ha dovuto aspettare il mese di maggio per avere il "controllo" dei tanti contagi-killer.

Ormai è chiaro a tutti, che per ricominciare serve un cambiamento negli stili di vita ed una nuova idea, anche economica, della società, che veda al centro degli interessi non più solo il capitale, peraltro in maniera esclusiva e selvaggia, ma anche e soprattutto la persona. Per questo, lasciando ai politici lungimiranti, agli economisti ed alla finanza il compito pratico di definire - a partire da questa impostazione - le linee della nuova era, credo che - ideologie e visioni più o meno scientifiche a parte - oggi tocchi a noi indagare queste relazioni e porre domande più profonde che vadano ben oltre l'analisi empirica.

Che cosa si può fare per cercare, seppur lentamente, di ripartire, di risorgere? Guglielmo di Saint-Thierry presentava nel Medioevo le tappe per la possibile ricostruzione di un percorso spirituale che avrebbe permesso all'essere umano di indagare il mistero di Dio e ritornare a Lui, passando dal vestibolo del tempio fino alla *cella*



La ricostruzione dopo covid-19

del dio. Ecco: la malattia pandemica ci ha posto come sulla soglia di quello che sarebbe dovuto essere il “tempio cosmico”, mostrandone la voragine del suo squilibrio. Come ricorda papa Francesco nell'enciclica *Laudato si'*, sono gli esponenti delle nuove generazioni, che reclamano il cambiamento, a chiedere: «Com'è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi?» (n. 13). Insomma, *sic stantibus rebus*, la ricostruzione dovrebbe partire dal profondo: se «si vuole veramente costruire un'ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il suo linguaggio proprio» (n. 63).

Quanto ai rischi di disperazione, urgono molte *équipes* di psicoterapeuti, gli unici in grado di ridarci l'autostima (non saranno costoro i nuovi eroi?), capaci di farci riassaporare un diverso rapporto con gli altri biosistemi. Ma accanto ad essi e ad altre figure possibili, non dovranno mancare i *maestri di spirito*, ai quali spetterà anche il compito di rimettere le “cose a posto” circa Dio, Provvidenza e “permissione del male”, perché sono davvero troppe le persone nelle quali sono venute meno anche le basi della fiducia nel divino. Gioacchino da Fiore, che per Dante era “di spirito profetico dotato” (Paradiso, XII, 141) immaginava “tempi nuovi”, “uomini nuovi” ed il mondo trasfigurato dalla venuta dello Spirito della gioia, indipendentemente dall'agire umano. La nuova Chiesa attesa da Gioacchino è l'*Ecclesia spiritualis*: «I cristiani riusciranno a prevalere più con la predicazione che con le armi» (*Esposizione sull'Apocalisse*). E, guardando a san Francesco, protagonista di un tempo – come il nostro – in cui pressante s'avvertiva il bisogno di una vera e propria trasformazione della società, a partire da noi stessi, il cammino da compiere è chiaro: il cambiamento cui aneliamo potrà avvenire solo se, individualmente e collettivamente, tutti assieme – troveremo il coraggio di fare un passo avanti e se, invece di erigere muri, dimostreremo di essere finalmente capaci di aprire i cuori.

* ✉ P. Vincenzo Bertolone S.d.P.
Arcivescovo di
Catanzaro Squillace

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it



RIFLESSIONI

Stammi felice ...! Prova!

di Roberto Poliscchio

Stammi felice ...! L'occasione per tornare a scrivere e per riflettere mi è stata fornita dalla rilettura, nel mese di maggio 2020, del testo di **Eliana Liotta** (in collaborazione con l'Università e l'Ospedale di San Raffaele) "**Prove di Felicità**" (La nave di Teseo 1 ed. maggio 2019) e da una gita a Diamante (CS) con amici.

Stare felici ... potrebbe essere un'infatuazione che nasce in fretta e che magari muore subito; tuttavia non credo che faccia male a nessuno, in questi giorni, se qualcuno leggendo l'analisi della giornalista Liotta, abbia un atteggiamento positivo.

Così sabato 30 maggio 2020, tra le vie della bellissima città di mare dell'alto Tirreno calabrese e il pranzo dallo chef Emilio Laino "la Taverna del Conte" (nda newsletter n. 34 - presente guida di Paolo Massobrio e Marco Gatti), sorseggiando zibibbo secco (Giovanni Benvenuto) e alipuda (alicante di Cataldo Calabretta), mi è tornata in mente una fantastica frase citata in questo bellissimo libro a pagina 18: "**L'allegria - scrisse Ernest Hemingway - è come avere l'immortalità mentre si è ancora vivi**".


Ebbene consiglio vivamente tra brevi vacanze, soste al bar o ai ristoranti, qualche tuffo nel mare (ci riusciremo?), passeggiate e shopping per le viuzze dei centri storici delle cittadine di villeggiatura italiane o Calabresi, di leggere e rileggere queste pagine per ritrovare una freschezza mentale, veder svanire l'impazienza e i cattivi pensieri.

Ed ancora, per me che ho studiato a Napoli, è stato bello sprofondarsi nella lettura del pensiero di **Luciano De Crescenzo** del volume "**Stammi felice**" (filosofia per vivere relativamente bene - Mondadori 1 ed. giugno 2015).



Chissà aprire gli occhi può salvarci: "**Vedete, la felicità è una cosa piccola, talmente piccola che a volte si trova proprio lì, sotto ai nostri occhi, eppure non riusciamo a vederla. Mettiamo il caso che un giorno, affacciandomi alla finestra, veda passare mille persone. Che dire? Forse molte sono infelici, ma se ricordassero anche una sola cosa per la quale vale la pena di vivere, probabilmente in quel preciso attimo cambierebbero idea. Ecco, secondo me quelle persone sono felici e non lo sanno.**" (cfr. pag. 11 e 120).

Riproporre in **chiave positiva** principi di una visione più rosea della vita potrebbe avere un impatto lodevole sull'esistenza di tante persone dopo il Covid-19. Per tale motivo, cerchiamo di far ritornare in noi la voglia di sorridere.





RIFLESSIONI

A colloquio con Filippo Veltri: “Ognuno faccia il suo, senza aspettare”

di Antonio Bevacqua

Filippo Veltri, giornalista professionista, già direttore della sede regionale dell'ANSA, autore di numerosi saggi e libri sulle condizioni economiche, sociali e democratiche della Calabria, gli ultimi due sono in uscita quest'anno, oggi è editorialista e commentatore per il Quotidiano del Sud, Zoomsud e il Lametino; cura inoltre una rubrica dal martedì al venerdì sull'emittente televisiva TEN.

Nel corso della sua lunga attività editoriale ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Il suo è senz'altro un osservatorio privilegiato, dunque, sulla situazione economica e sociale ai tempi del coronavirus.

Caro Filippo, come non parlare con te della situazione economica e delle prospettive sociali in un tempo in cui il Paese appare privo dell'indicazione di un percorso virtuoso lungo il quale incamminarsi mentre il sentimento dell'incertezza si consolida, virando in alcuni casi verso quello della disperazione.

La situazione economica del Paese è nota a tutti dopo i tre mesi e passa di chiusura più o meno totale. I termini di disperazione e incertezza fotografano bene lo stato dell'arte ma non devono e non possono indurre a rassegnazione passiva.

C'è bisogno che tutti gli attori in campo e quindi non solo quelli politici-istituzionali si adoperino per quel progetto a medio-lungo termine come avvenne in altre epoche della storia italiana. A nessuno è consentito tirarsi fuori o delegare o, peggio, azionare il soli-

to italico balletto del rimpallo delle responsabilità. Ognuno faccia il suo senza aspettare, mi ha insegnato un grande italiano come don Luigi Ciotti. Se non ora quando?

Non è un mistero, anche se dai più volutamente e politicamente poco evidenziato, che l'economia italiana fosse ai verbi difettivi già prima della pandemia, dato testimoniato dalla perdita avvenuta nel corso dell'ultimo decennio di quasi un terzo dell'apparato industriale. Una strada tutta in salita, dunque, quella che ci attende?

Certo che è una strada in salita! Anzi impervia, assai impervia.

Paghiamo vecchie e antiche incertezze, vecchi e nuovi giochi della politica ma anche della società così detta civile e - se mi permetti - anche del mondo delle professioni in genere, fatte ovviamente le dovute eccezioni.

Mi consentirai di insistere su questo concetto: se l'Italia è nella situazione oggi dram-

matica ma ieri quasi drammatica non è il momento di avviare una sana riflessione su quello che è accaduto? Perché è accaduto? A chi ha dato giovamento?

Chi mangiava pane e cipolla mentre altri banchettavano ad ostriche e champagne, poiché meno di quello non potrà avere sulla tavola, avrà il vantaggio di ripartire con una marcia in più? Mi riferisco alle condizioni del Mezzogiorno, ovviamente, parafrasando il vecchio adagio che “più scuro della mezzanotte non può fare”.

Il Sud è il buco nero dell'Italia.

“giocate con più coraggio e determinazione un ruolo attivo nella società calabrese e italiana”



Filippo Veltri: “Ognuno faccia il suo, senza aspettare”

Quello cioè dove è stato gettato tutto il cattivo e tutto il brutto ed è stato lasciato nell'abbandono più totale per responsabilità delle classi dirigenti.

Sono 70 anni dalla istituzione della Cassa del Mezzogiorno, poi chiusa: io credo ad esempio che un minimo di riflessione debba essere pur fatta da chi ha criticato a spron battuto il clientelismo che si nascondeva dietro quella Cassa. Tutto vero per carità ma resta il fatto che senza quella tanto vituperata Casmez forse non avremmo nemmeno oggi l'acqua nelle nostre case. E cito solo una cosa. La dico per dire che da allora è stato invece un susseguirsi di piani, progetti, promesse, discorsi ma fatti pochi. Quasi nessuno ed oggi con la pandemia il rischio, se non la certezza, è che quel divario si allarghi. Non se lo può permettere non solo il

Sud ma l'Italia intera.

La nostra categoria, quella dei Dottori Commercialisti, ha adottato da tempo il felice slogan “Utili al Paese”. Possiamo continuare ad esserlo, utili, anche in questi terribili momenti? E come?

Dovete continuare ad esserlo, sennò nel calderone dell' inutilità ci finirete pure voi.

Quel mondo delle professioni di cui ho detto prima parla a tutti, commercialisti in testa.

Spero che lo facciate e lo spero vivamente perchè ho tanti amici commercialisti, persone serie ed oneste, capaci, che devono però - mi consentirete di dirlo con la massima franchezza - giocare magari con più coraggio e determinazione un ruolo attivo nella società calabrese ed italiana.

DOCUMENTO DI RICERCA LA FONDAZIONE NAZIONALE ANALIZZA LE MISURE FISCALI URGENTI (EMERGENZA COVID-19)

Nel “Documento di ricerca”, secondo aggiornamento, pubblicato lo scorso 10 giugno, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizza “Le misure fiscali dei decreti sull'emergenza da Covid-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 convertito, D.L. “Liquidità” n. 23/2020 convertito e D.L. “Rilancio” n. 34/2020)”

Il documento esamina le misure fiscali urgenti adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epide-

miologica da COVID-19, contenute nel Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), nel Decreto “Liquidità” n. 23/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020), e nel Decreto “Rilancio” n. 34/2020.

Si tratta di una serie di disposizioni inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali e di misure

a sostegno della liquidità di famiglie, imprese e lavoratori autonomi che introducono contributi, crediti d'imposta e cessione dei relativi crediti, detrazioni fiscali, premi e incentivi.

Nel secondo aggiornamento sono racchiuse le novità introdotte in sede di conversione in legge del Decreto “Liquidità” e i più recenti chiarimenti della prassi amministrativa in materia.



FINANZA AGEVOLATA

Gli strumenti a supporto delle imprese per superare la crisi

di Paola Belcastro

La sopravvivenza di molte aziende e il rilancio dell'economia dopo il Covid-19 passa attraverso le misure di agevolazione messe in campo dal Governo. E' fondamentale, per le imprese, orientarsi tra i diversi strumenti di finanza agevolata per cogliere tempestivamente le nuove opportunità. Il Covid-19 produrrà effetti molto rilevanti sul sistema produttivo italiano impattando negativamente su performance e rischio di default delle aziende. Come evidenziato dall'ultimo Cerved Industry Forecast e da un recente studio di Cerved, nel 2020 le imprese italiane potrebbero vedere i propri ricavi contrarsi del 17,8%, con 146 mila aziende che nello stesso anno potrebbero entrare in crisi di liquidità.

Come supportare le aziende, quali strumenti utilizzare.

Il ruolo del commercialista, all'interno dell'azienda è fondamentale e strategico se e solo se riesce a supportare le aziende in maniera dinamica. Non esiste la figura del tuttologo, colui il quale può, contemporaneamente, essere consulente fiscale, tributario, del lavoro, finanziario ecc. Per tale motivo è consigliabile fare rete con gli altri colleghi allo scopo di supportare il cliente nel miglior modo possibile. La presente vuole essere una sintesi degli articoli del D.L. 34/2020 del 19/05/2020 che trattano la finanza agevolata che illustri le azioni studiate dal Governo a supporto delle aziende danneggiate direttamente o indirettamente dal Covid-19.

Cos'è la finanza agevolata.

Non esiste una definizione univoca del termine finanza agevolata, tuttavia possiamo dire che la finanza agevolata si riferisce a tutti quegli interventi disposti dal legislatore nazionale, regionale o comunitario, che hanno come obiettivo quello di **mettere a disposizione delle imprese strumenti finanziari a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato**, per favorire lo **sviluppo di nuovi progetti**, la realizzazione di nuovi investimenti o l'assunzione di nuovo personale. Quindi, la fi-

nanza agevolata ha, come obiettivo, quello di favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale incrementando la competitività delle imprese esistenti o favorendo la nascita di nuove imprese.

Per perseguire questo obiettivo la finanza agevolata si avvale di diversi strumenti:

- finanziamenti agevolati
- sgravi fiscali
- contributi a fondo perduto
- crediti garantiti
- crediti di imposta

Il Quadro Temporaneo adottato dalla Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19.03.2020, prevede che gli Stati membri possano concedere contributi in de minimis fino ad un massimo di €800.000. Quindi, per l'anno 2020, tutte le misure agevolative messe in atto a sostegno delle imprese danneggiate dalla pandemia covid 19 andranno ad erodere il plafond di €800.000 e non €200.000,00.

Con il Decreto Rilancio sono state disegnate una serie di misure atte a sostenere e aiutare le imprese in seguito all'emergenza Covid-19 e alle misure restrittive imposte dal Governo per contrastare la diffusione del virus.

Le misure agevolative previste saranno, sia sotto forma di contributi a fondo perduto che di crediti di imposta.

Contributi a fondo perduto per imprese e professionisti (Art. 25 del DL n. 34/2020 del 19/05/2020):

Lo Stato intende sostenere le imprese, i lavoratori autonomi ed i titolari di reddito agrario, colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 mediante la concessione di un contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'agevolazione assumerà la veste di un contributo a fondo



Gli strumenti a supporto delle imprese per superare la crisi

perduto, il cui importo sarà determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, come segue:

-20% per i beneficiari con ricavi/ compensi fino a €400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (2020);

-15% per i beneficiari con ricavi/ compensi da € 400.000,00 a € 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (2020);

-10% per i beneficiari con ricavi/ compensi da € 1.000.000,00 a € 5.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (2020).

L'agevolazione è riconosciuta per un importo complessivo pari o superiore ad € **1.000,00** per le persone fisiche e pari o superiore ad € **2.000,00** per le imprese.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

La richiesta del contributo deve essere fatta direttamente all'Agenzia delle Entrate ed è previsto l'accredito diretto sul conto corrente del beneficiario.

Fondo perduto per i beneficiari di Resto al Sud (Art.245 del D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020)

Il Decreto Rilancio estende gli aiuti alle imprese del Sud Italia, concedendo contributi a fondo perduto ad imprese e lavoratori autonomi, già beneficiari dell'agevolazione "Resto al Sud".

Il contributo massimo – erogabile solo dopo il completamento dei programmi di spesa già agevolati da Resto al Sud – è di 15.000 € per lavoratori autonomi e liberi professionisti. Per le imprese, l'importo è pari a 10.000 € per ciascun socio dell'impresa, fino ad un importo massimo di 40.000 €

Fondo perduto per le Start Up Innovative (Art. 38, commi da 1 a 3 del D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020)

Le Start Up innovative potranno usufruire di contributi a fondo perduto per servizi erogati da incubatori, acceleratori, innovation hub.

Gli interventi ammissibili devono avere ad

oggetto azioni volte:

1. a facilitare l'incontro tra le start-up e gli ecosistemi per l'innovazione, attraverso l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative

2. investimenti nelle startup ed imprese innovative.

Relativamente al punto 1., l'agevolazione, concessa in regime de minimis, assumerà la forma di un contributo a fondo perduto.

Relativamente al punto 2., l'agevolazione assumerà la veste di investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato.

Il provvedimento attuativo della Misura verrà emanato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Contributi a fondo perduto per la riduzione del rischio da contagio (Art. 95 del D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020)

Le imprese che investiranno nella riduzione del rischio da contagio con attività quali, ad esempio, l'acquisto di apparecchiature e dispositivi di protezione individuale e ambientale, avranno diritto a contributi a fondo perduto per oltre 400 milioni di euro. La gestione dell'incentivo sarà di competenza di Invitalia, che utilizzerà, tra l'altro, la dotazione finanziaria del Bando ISI Inail 2019.

L'importo del contributo massimo erogabile è determinato in base alla dimensione aziendale:

- 15.000 € per imprese fino a 9 dipendenti
- 50.000 € per imprese da 10 a 50 dipendenti
- 100.000 € per imprese con più di 50 dipendenti

Credito d'imposta per i canoni di locazione non abitativi (Art. 28 del D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020)

Agevolazione rivolta alle imprese e agli esercenti arti e professioni con fatturato minore a 5



Gli strumenti a supporto delle imprese per superare la crisi

milioni di euro. Condizione necessaria aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo d'imposta dell'anno precedente.

Credito di imposta calcolato sul valore dei canoni di marzo, aprile e maggio 2020:

-60% del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

-30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta sarà fruibile in base ad una delle seguenti modalità:

-in compensazione o direttamente in dichiarazione dei redditi, successivamente al pagamento dei canoni;

-cessione al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da versare;

-cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Credito d'imposta sanificazione (art. 64 Art. 125 del D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020)

Gli interventi ammissibili devono avere ad oggetto la realizzazione di attività di sanificazione degli ambienti degli strumenti di lavoro. In tali interventi rientrano anche l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. L'agevolazione, concessa secondo il regime de minimis (aggiornato al Quadro Tempora-

neo), assumerà la forma di un credito d'imposta, riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, pari al 60% delle spese complessive ammissibili, fino ad un massimo di € 60.000,00. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Credito di imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al pubblico (Art. 120 del D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020)

Con la presente Misura lo Stato intende sostenere i soggetti che esercitano attività aziendale, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, fondazioni e altri soggetti provati - compresi quelli del terzo settore - nella loro necessità di adeguamento i processi produttivi e gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie per il contenimento dell'epidemia Covid-19.

I soggetti beneficiari sono coloro che rappresentano titolari del reddito dell'azienda, arte o professione, nonché alle associazioni, fondazioni e agli altri soggetti provati - compresi quelli del terzo settore - che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico (ad es. bar, ristoranti, teatri, alberghi, cinema ...), ovvero che esercitano la loro attività economica nei seguenti settori: 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.10, 55.90.20, 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, 56.30.00, 59.14.00, 79.11.00, 79.12.00, 79.90.11, 79.90.19, 79.90.20, 82.30.00, 90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.04.00, 91.01.00, 91.02.00, 91.03.00, 91.04.00, 93.21.00, 93.29.20, 96.04.20.

Gli interventi ammissibili devono avere ad oggetto l'adeguamento dei locali aperti al pubblico al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi comprese le attività edilizie necessarie per il rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di



Gli strumenti a supporto delle imprese per superare la crisi

sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari per investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

L'agevolazione, concessa in regime di minimis (aggiornato secondo il Quadro Temporaneo), assumerà il valore di un credito d'imposta pari al 60% per le spese sostenute nel 2020 per gli adeguamenti sopra menzionati, fino ad un massimo di €80.000, 00.

La predetta agevolazione è cumulabile con altre per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti; è utilizzabile nell'anno 2021 separatamente in compensazione.

In attesa della pubblicazione del provvedimento del MISE che specifica le voci di spesa ammissibili all'agevolazione.

In attesa della pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che fissa la modalità per la comunicazione della cessione del credito. Tale provvedimento verrà emesso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio.

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo Mezzogiorno (Art. 244 del D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020)

Con la presente Misura lo Stato intende incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19. I soggetti beneficiari sono le imprese - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa- con sede legale e/o unità operativa nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);
2. strumentazioni e attrezzature;

3. costi relativi a immobili e terreni;

4. costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

5. spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

L'agevolazione, che altro non è che la maggiorazione -concessa secondo il Regolamento GBER- della misura generale del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui alla legge finanziaria per il 2020, assumerà la veste di un credito d'imposta delle seguenti entità:

del **25%** per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari ad €50.000.000,00 o il cui totale di bilancio è almeno pari ad €43.000.000,00;

del **35%** per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo almeno di €10.000.000,00;

del **45%** per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ad €10.000.000,00.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo (differenza rispetto alla normativa precedente), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'IRAP. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.



INCENTIVI FISCALI

“Ecobonus”

di Caterina Caputo

A seguito del **Decreto Rilancio**, dall'1 luglio 2020 sarà consentito detrarre il **110%** delle spese sostenute per gli **interventi "notevoli" di riqualificazione energetica** sulle sole **prime case** e non sulle **seconde** (su quest'ultimo punto, tuttavia, in sede di conversione della norma, è stato presentato un emendamento che farebbe rientrare anche le c.d. seconde case).

Il governo con l'ecobonus intende incentivare i lavori edili ed impiantistici volti a ridurre i consumi energetici degli edifici.

Ma in cosa consistono queste detrazioni fiscali? Sono **tre** le **aliquote** di rimborso previste al variare degli interventi realizzati: il **50%**, il **65%** e il **110%**.

Quali sono i lavori detraibili al 110%?

-Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi non sugli infissi), che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il **25%** della superficie disperdente lorda. Il tetto massimo di spesa è pari a **60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari**, che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (ex DM 11 ottobre 2017).

-Pompa di calore in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013) a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch'essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di micro-cogenerazione;

-Caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di micro-cogenerazione. Ci si augura un chiarimento sulla definizione di edificio unifamiliare che, a nostro avviso non può essere

che un'unità immobiliare indipendente e posseduta in esclusiva.

Negli ultimi due casi il tetto massimo di spesa è di **30.000** euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ed è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dell'impianto sostituito

Ma, attenzione, non è sufficiente realizzare questi interventi per ottenere il Super-bonus, altra condizione da rispettare, per poter accedere al superbonus del 110%, è il miglioramento di due classi energetiche della certificazione energetica APE dell'abitazione. P

Per ottenere questo risultato, oltre agli interventi che ricadono nella detrazione del 110%, ci si può aiutare con le opere ricadenti nei benefici del 65% o del 50%. Ad esempio, infissi, solare termico, caldaie a biomassa ecc. L'attestazione dovrà essere rilasciata da un professionista abilitato, ingegnere, architetto o geometra, dopo aver realizzato due certificazioni energetiche APE, una pre ed una post opera, che segnalino il raggiungimento dell'obiettivo.

Sconto in fattura e Cessione del Credito

Per tutto il 2020 e il 2021, su tutte le spese sostenute, in alternativa alla detrazione, si può richiedere all'impresa lo sconto in fattura.

Cosa significa? L'impresa anticiperà i soldi, che recupererà in futuro come creditore d'imposta. In pratica, l'impresa, diventando creditore d'imposta, è come se avesse pagato anticipatamente i tributi allo Stato. In alternativa l'impresa ha la facoltà di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito (banche ecc.) ed altri intermediari finanziari.

I **massimali di spesa** per il risparmio energetico sono variabili, in base alla tipologia di intervento.

L'ammontare massimo della detrazione va da 30.000 euro, per la sostituzione degli impianti termici, ai 60.000 euro, per gli interventi su involucro e impianti solari. Può raggiungere i 100.000 euro nel caso di interventi più rilevanti, che interessino l'intero immobile.

Nel caso di Ecobonus al 65% o al 50%, le spese vengono restituite in **10 anni**.

L'unica eccezione riguarda il **superbonus al 110%**, che viene recuperato in soli **5 anni**.

Attenzione: la detrazione riguardante un intervento non è cumulabile con altre agevolazioni fi-



“Ecobonus”

scali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Sono cumulabili i massimali, ma realizzati su lavorazioni diverse.

Quali sono gli adempimenti richiesti per l'ecobonus.

Per ottenere l'ecobonus, occorre inviare una comunicazione all'Enea, allegando l'asseverazione, a firma di un tecnico, della rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla legge. L'invio dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori, tramite modalità telematica (sito Enea).

E' necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario

Chi può usufruire delle detrazioni fiscali

Il superbonus al 110 % è valido solo per i privati che intervengono sulle prime case. Mentre possono usufruire delle altre detrazioni che riguardano l'ecobonus tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, su prima e seconda casa. L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, dunque:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o fra i beni merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Detrazione in caso di più proprietari

La detrazione Irpef per l'ecobonus spetta a chi effettua il pagamento.

Il soggetto, possessore o acquirente, anche di una porzione di unità abitativa, potrà beneficiare interamente dell'agevolazione, purché sia colui che sostenga la spesa e che sia intestatario delle fatture.

Se la spesa per i lavori è sostenuta da più soggetti, dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale delle persone interessate alla detrazione fiscale.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, sarà necessario indicare il codice

fiscale del condominio e quello dell'amministratore o di altro condomino, che effettui il pagamento.

La causale da inserire nel Bonifico e' la seguente dovrà essere: "Riqualificazione energetica, articolo 1, commi 344-347, legge 296 / 2006. – Pagamento fattura n. ____ del ____ a favore di ____ partita Iva ____ C.f. beneficiario detrazione ____".

L'Iva sugli interventi volti al risparmio energetico.

Iva al 4%: su tutti i lavori che hanno come obiettivo l'eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli, installazione rampe)

Iva al 22%: sugli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori; sull'acquisto di beni finiti, quando è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.

Iva al 10%: sulle prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; sui beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Perciò l'aliquota agevolata al 10% suibeni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all'interno del contratto di appalto, che il committente stipulerà con l'impresa. L'impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l'Iva al 22% e poi applicherà al committente l'Iva al 10% (andando quindi in "credito d'IVA" nei confronti dell'erario).

Quando l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, il 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi.

La fattura

La corretta descrizione della fattura è essenziale, per non aver contestazioni dall'Agenzia delle Entrate.

Gli elementi essenziali sono: tipo di opera (manutenzione straordinaria, ordinaria, risanamento, ristrutturazione), descrizione intervento, localizzazione dell'immobile (indirizzo ed estremi catastali) ed eventuale secondo soggetto che detrae, come ad esempio:

"Opere di riqualificazione energetica eseguite presso l'immobile sito in Corso Mazzini, 25 Catanzaro distinto al NCEU al foglio xx p.lla xx sub x consistenti nella demolizione di un tramezzo. Rossi Giuseppe Corso Mazzini 25 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx."

PRINCIPI CONTABILI

L'attualizzazione al tasso di mercato di crediti e debiti:
le operazioni con parti correlate

di Guerino Russetti

Concludiamo l'analisi condotta, in via generale, sulla rilevanza fiscale della contabilizzazione di debiti e crediti al **costo ammortizzato** - iniziata in precedenti interventi (vedi "Profili contabili e fiscali del costo ammortizzato" in *Il valore della professione*, n. 49 del 21 gennaio 2020 e "L'attualizzazione al tasso di mercato di crediti e debiti: profili contabili e criticità fiscali" in *Il valore della professione*, n. 52 del 16 aprile 2020) - illustrando il trattamento fiscale delle operazioni di finanziamento tra parti correlate.

In particolare, negli articoli sopracitati erano state evidenziate, in origine, le tecnicità del tasso di interesse effettivo quale tasso implicito di un'operazione di finanziamento che rende uguale l'importo iniziale del finanziamento (incassato o erogato, a seconda che si tratti di finanziamento, rispettivamente, passivo o attivo) con la somma dei valori attuali dei flussi successivi (fino all'ultimo, relativo al rimborso). Era stato così evidenziato - nell'ambito del più generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma cui si ispirano le vigenti regole di redazione del bilancio di esercizio (come modificate dal d.lgs. n. 139/2015) - il fenomeno della "finanziarizzazione" degli oneri di transazione (e, più in generale di ogni differenza iniziale rispetto al valore nominale del finanziamento), atteso che il metodo del costo ammortizzato incorpora i predetti oneri (quali, ad esempio, spese di istruttoria o disaggi di emissione) nell'importo degli interessi (attivi o passivi) contabilizzato per competenza nell'arco temporale di durata del finanziamento: il principio di derivazione rafforzata - che, ai sensi dell'art. 83 del TUIR, riconosce fiscalmente i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio - conferisce piena rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa alla descritta metodologia di calcolo degli interessi.

Successivamente è stata analizzata la neces-

sità del redattore del bilancio di tenere conto, nella rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, del "**fattore temporale**" nella valutazione dei crediti e dei debiti (come espressamente imposto dall'art. 2426 c.c.), attraverso un procedimento di "**attualizzazione**" che assicuri il confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione e il tasso di interesse di mercato. Così, qualora al momento della rilevazione iniziale il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato (si vedano OIC 15, par. 10, e OIC 19 par. 11), sono rilevate le conseguenti **differenze di prima iscrizione di crediti e debiti** ("*day one loss/profit*") per le quali il relativo riconoscimento fiscale sia da individuare in funzione della "natura" di tali componenti di reddito. In tal senso, il predetto principio di derivazione consente di mutuare, ai fini fiscali, la natura contabile che i principi contabili di riferimento assegnano a tali componenti di reddito e, più nello specifico, la rilevazione delle differenze in questione "*tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale... salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile...*" (così, ad esempio, per il *day one loss* relativo ad un prestito concesso ai dipendenti a tasso agevolato si rende manifesta la natura di costo del personale ovvero per il *day one profit* legato ad un finanziamento ottenuto da un fornitore può rinvenirsi la natura di contributo contrattuale).

L'individuazione della **natura dei differenziali** in questione non può prescindere, inoltre, da valutazioni relative ai rapporti che legano i soggetti partecipanti alla specifica operazione: fatte salve le ipotesi di contributi concessi da enti pubblici per ragioni di politica economica e fiscale, la concessione di un finanziamento a condizioni favorevoli, infatti, è

L'attualizzazione al tasso di mercato di crediti e debiti: le operazioni con parti correlate

una situazione che sistematicamente sottende, nella sostanza, l'esistenza di rapporti e transazioni che difficilmente si realizzerebbero tra parti indipendenti e consapevoli. E' dunque comprensibile che il principio OIC 19 (vedi Esempi illustrativi), nell'ipotesi di un finanziamento in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato - e quindi occorre attualizzare i flussi del finanziamento a quest'ultimo tasso in luogo del tasso contrattuale - segnali l'eventualità che tale **finanziamento** possa essere **erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società**.

In tale ipotesi, laddove dalle evidenze disponibili (ad esempio, verbali del Consiglio di amministrazione, struttura del gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o del gruppo, elementi del contratto ecc.) è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza positiva (tra valore nominale e valore attuale del finanziamento) rilevata per effetto dell'attualizzazione al tasso di mercato è iscritta:

(i) dalla controllata ad **incremento del patrimonio netto** (cd. *deemed contribution*), invece che tra i proventi finanziari di conto economico;

(ii) dalla controllante ad **incremento del valore della partecipazione**, invece che tra gli oneri finanziari di conto economico.

Ad esempio, si ipotizzi un finanziamento infruttifero quinquennale concesso dal socio di maggioranza alla sua controllata per € 1.000; poiché il tasso di interesse di mercato (si ipotizzi 5%) si discosta significativamente dal tasso contrattuale (zero), occorre procedere alla "attualizzazione" della passività, scontando i pagamenti dovuti al tasso di mercato.

Tempo	Flussi nominali	Valori attuali con tasso 5,7%
Anno 1	0	0
Anno 2	0	0
Anno 3	0	0
Anno 4	0	0
Anno 5	1000	0
Totale		784

Di seguito la scrittura contabile della controllata relativa alla rilevazione iniziale della passività:

Conto	Dare	Avere
BANCA	1.000	
DEBITI V/ CONTROLLANTE		784
RISERVA (PN)		216

La passività genera interessi passivi, rilevati a conto economico per competenza e capitalizzati sulla passività stessa (saranno corrisposti a fine prestito, in sede di rimborso).

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Valore iniziale (1° gen)	784	823	864	907	952	
Interessi passivi imputati a CE	+ 39	+ 41	+ 43	+ 45	+ 48	216
Somme pagate	0	0	0	0	-1.000	
Valore finale (31 dic)	823	864	907	952	0	

La società controllante iscrive - qualora sia assoggettata al medesimo regime contabile della controllata - la differenza da *deemed contribution* come incremento della partecipazione.

Conto	Dare	Avere
BANCA		1.000
PARTECIPAZIONE IN CONTROLLATA		216
CREDITO VERSO CONTROLLATA		784

In base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, dunque, il differenziale da attualizzazione - ove ricorra l'intento del socio di rafforzare il patrimonio nella partecipata - costituisce un **apporto in favore della controllata**.

La società controllante iscrive il credito al valore attuale - ovviamente in perfetta sim-

L'attualizzazione al tasso di mercato di crediti e debiti: le operazioni con parti correlate

metria rispetto al debito della controllante - e rileva, altrettanto specularmente, i medesimi valori a titolo di interessi (attivi) al tasso di mercato.

Dall'operazione - letta o, meglio, qualificata e scomposta in termini sostanziali - emerge come il socio:

-da un lato, concede un finanziamento fruttifero (al tasso di mercato) per €784 (sul quale maturano interessi);

-dall'altro, effettua un conferimento pari alla differenza tra l'importo trasferito e il valore attuale della passività.

Tale logica potrebbe assumere anche valenza fiscale in applicazione del principio di "derivazione rafforzata" (di cui all'art. 83 del TUIR), se non fosse che l'**art. 5, co. 4-bis, del DM 8 giugno 2011** - come modificato dal DM 3 agosto 2017 e contenente (per effetto del rinvio di cui all'art. 83, co. 1-bis, del TUIR) le disposizioni di attuazione e coordinamento relative al principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC *adopter* - dispone che "*Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato*".

Conseguentemente **la descritta contabilizzazione non produce effetti sulla determinazione del reddito d'impresa**, ai cui fini gli elementi patrimoniali e reddituali relativi all'operazione in parola devono essere assunti a "valori contrattuali", vale a dire, nell'esempio illustrato, computando gli interessi attivi/passivi a tasso zero.

La richiamata disposizione, dunque, sterilizza gli effetti dell'applicazione delle logiche di attualizzazione (imposte dalle vigenti regole contabili) e delinea un **regime fiscale per i finanziamenti infruttiferi tra parti correlate** in base al quale:

-il socio-finanziatore non rileva alcun "apporto figurativo" ad incremento del costo della partecipazione preesistente e, conseguentemente, non dà evidenza fiscale (con variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi) agli interessi attivi a conto economico (il credito è "fiscalmente" iscritto al valore nominale);

-la partecipata-finanziata, specularmente, non rileva alcun incremento del patrimonio netto e annulla (con variazione in aumento in dichiarazione dei redditi) gli effetti fiscali degli interessi passivi iscritti a conto economico.

La norma senza dubbio non sorprende per contenuti e finalità: è infatti evidente come, per i finanziamenti infruttiferi rilevati, secondo le descritte modalità, solo in capo al soggetto finanziato (perché il finanziatore è, come sovente accade, persona fisica e quindi non ha alcuna simmetria e speculare evidenza contabile dell'operazione) si verrebbero a determinare salti di imposta derivanti dalla deduzione degli interessi attivi (in capo alla società finanziata) non bilanciati - anche a livello di sistema - dalla rilevazione e tassazione degli interessi attivi in capo al socio finanziatore.

Tuttavia sono ancora numerosi i nodi applicativi ed interpretativi da sciogliere.

In primo luogo c'è da comprendere la portata della norma fiscale in relazione alla definizione, del requisito del controllo, anche con riferimento alle circostanze in cui il controllo stesso si perfezioni o venga meno successivamente alla concessione del finanziamento: il riferimento all'art. 2359 c.c. lascia ritenere che la richiamata disposizione del DM possa valere in ipotesi sia di controllo di diritto che di fatto, ma anche nei casi di controllo "contrattuale" (qualche dubbio resta per le ipotesi di controllo congiunto e *joint venture*) ma nulla precisa in merito ai tempi in cui il controllo stesso debba essere verificato.

Ma non è chiaro se l'applicazione della norma scatti anche se è un socio di minoranza a concedere il finanziamento (e soprattutto se, ai fini contabili, valgano le medesime regole

L'attualizzazione al tasso di mercato di crediti e debiti: le operazioni con parti correlate

di dare evidenza alla descritta *deemed contribution*).

Parimenti non è stato ancora ufficialmente chiarito - come rilevato anche da Assonime (vedi Circ. n. 8/2018) - se la disattivazione della derivazione rafforzata si applichi ai finanziamenti tra "consorelle", laddove *“la tecnica contabile porti a rappresentare l'operazione scomponendola in un primo rapporto di finanziamento tra consorella finanziatrice e la capogruppo e un secondo rapporto tra la capogruppo e consorella finanziata, e cioè - in pratica - come un finanziamento che, in realtà, è erogato da una controllata all'altra su mandato della capogruppo”*.

Resta poi da comprendere se la disposizione che sancisce l'irrelevanza degli interessi e dell'apporto figurativo valga anche ai fini dell'IRAP (chiaramente con riferimento ai

soggetti per i quali gli interessi concorrono a formare la base imponibile del tributo). Le disposizioni dell'art. 5 del DM 8 giugno 2011, specialmente laddove contengono regole per individuare - mediante esplicito riferimento alle norme del TUIR - le regole per classificare i titoli azionari (e similari) ovvero obbligazionari (e similari), sembrano univocamente orientate all'IRES; ciò lascia immaginare che tale riferimento univoco valga anche per le altre disposizioni del medesimo articolo [peraltro, lo stesso DM del 2011, ancorché nella rubrica contenga il riferimento alle *“regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP”*, laddove ha inteso disporre anche in ambito IRAP, lo ha fatto manifestando espressamente la valenza della singola disposizione ai fini del tributo regionale (vedi, ad esempio, artt. 2, 6, e 10)].

Dal Consiglio Nazionale una nuova convenzione assicurativa

Il Consiglio Nazionale ha comunicato la recente aggiudicazione dei servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Consiglio Nazionale, gli Ordini Territoriali e gli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in favore del costituito R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l. - MEDIASS S.p.A.

A far data dal 10 marzo 2020, il precedente broker non è più autorizzato ad intrattenere rapporti per conto del Consiglio Nazionale ed in continuità il servizio.

L'attuale convenzione AIG EUROPE per la **Responsabilità civile professionale** e quella per il **visto di confor-**

mità restano operanti e valide a tutti gli effetti e, di conseguenza, sottoscrivibili da parte di ogni iscritto che intenda continuare ad aderirvi o assicurarsi per la prima volta.

In merito ai rinnovi delle **polizze in scadenza al 30 giugno 2020**, il nuovo broker ha ottenuto dalla Compagnia AIG, considerando anche il periodo appena trascorso, un periodo ulteriore di 30 (trenta) giorni per rinnovare la copertura assicurativa, fissando al 30 luglio 2020 la data ultima per poter rinnovare il certificato di assicurazione in scadenza.

Per ogni ulteriore informazione e per reperire la modulistica necessaria si può visitare il sito *ad hoc* all'indirizzo:

www.commercialistiitaliani.it/



DIRITTO

Il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

di Alessandra Catalano

Una delle tutele accordate dall'ordinamento italiano al singolo individuo che ha subito un danno, sia esso scaturente da un fatto illecito o dall'inadempimento di un'obbligazione, è quella risarcitoria.

Il codice civile conosce due tipologie di danno risarcibile: il danno patrimoniale, che comprende ex art. 1223 c.c. il danno emergente ed il lucro cessante, ed il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., inteso come pregiudizio inferto agli interessi di natura personale del soggetto.

Il **risarcimento del danno non patrimoniale** è senz'altro una tra le tematiche fondamentali del diritto civile, da sempre oggetto di studio e di interesse da parte sia della dottrina che della giurisprudenza e considerato da tutti un argomento sempre attuale.

Per tale ragione appare utile ripercorrere brevemente quelle che sono state le **tappe evolutive** dell'istituto, per poi soffermarci sull'ormai affermata ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.

Orbene, la categoria di danno non patrimoniale è stata introdotta con l'avvento del codice del 42', nell'art. 2059 c.c. che ne prevedeva la risarcibilità nei soli casi previsti dalla legge.

In particolare, la nozione di danno fatto proprio dal legislatore era quella di "danno morale soggettivo", coincidente con il "*pretium doloris*", cioè l'ingiusto turbamento dello stato d'animo e lo stato d'angoscia transeunte generato da un illecito.

In questa prima fase, si riteneva che l'unica ipotesi in cui tale danno doveva essere risarcito era quello in cui lo stesso fosse diretta conseguenza di un reato; a ben vedere l'art. 2059 c.c., prevedendo una riserva di legge, operava di fatto un rinvio all'art. 185 c.p.

L'art. 2059 c.c. ha per molto tempo rappresentato un ostacolo insormontabile alla tutela di tutte quelle situazioni soggettive esistenziali, come ad esempio il diritto alla salute, che se lese non venivano considerate suscettibili di risarcimento, salvo che nell'ipotesi di un fatto di reato.

In tale contesto, non solo l'ordinamento si è mosso al fine di ottenere un progressivo ampliamento delle previsioni legislative di risarcibilità del danno non patrimoniale al di fuori delle fattispecie penali, ma, successivamente, anche la giurisprudenza ha iniziato a dare il suo contributo, teorizzando dapprima il concetto di "**danno biologico**", inteso quale menomazione arrecata all'integrità psicofisica della persona in sé considerata, e dopo quello di "**danno esistenziale**", il quale si traduce in un peggioramento della qualità della vita.

È stata così prevista, oltrepassando l'ostacolo dell'art. 2059 c.c., la risarcibilità di tali danni in base al combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 2 e 32 Cost.

Infine, la terza sezione della Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle nn. 8827 e 8828 del 2003, rioperando una netta demarcazione tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 2059 c.c. e soprattutto tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale, ha stabilito che l'art. 2059 c.c. debba essere sottoposto ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta ad estenderne l'ambito di applicazione ad ogni danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona e garantiti dalla Costituzione.

Solo pochi anni più tardi la Suprema Corte è ritornata sull'argomento, con le cosiddette sentenze di San Martino del 2008, accogliendo il sistema bipolare anzidetto e precisando che il danno non patrimoniale è "**uno e trino**", cioè rappresenta una grande ed unica categoria di cui fanno parte le sub-specie del danno biologico, morale ed esistenziale, e che, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie, esso dev'essere **liquidato unitariamente**.

Alla luce di quanto sin ora detto è più facile comprendere i motivi per cui si è sempre parlato di danno non patrimoniale solo nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.

Difatti, da un lato vi è un dato sistematico non irrilevante, cioè il posizionamento dell'art. 2059 nel titolo IX del libro IV del codice civile, quasi ad indicare i limiti entro cui è ammesso il risarcimento; dall'altro, invece, sul rilievo del

Il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

carattere patrimoniale del rapporto contrattuale desunto dall'art. 1321 c.c., dottrina e giurisprudenza hanno da sempre ritenuto che la natura patrimoniale della prestazione mal si concilierebbe con il risarcimento di un danno afferente alla persona e non al suo patrimonio.

La conseguenza è stata, pertanto, la dichiarata impossibilità di ottenere il risarcimento di un danno non patrimoniale scaturito a seguito di un inadempimento contrattuale.

Tuttavia, a partire dalle Sezioni Unite del 2008 la giurisprudenza ha mutato significativamente orientamento ritenendo che la violazione di un vincolo contrattuale potesse determinare un nocumento anche di natura non patrimoniale.

Ciò si ricaverebbe, secondo la Suprema Corte, dalle medesime norme disciplinanti le obbligazioni: ad esempio, dall'art. 1174 c.c., il quale, stabilendo che la prestazione oggetto dell'obbligazione possa corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale, fa desumere che della stessa natura debba o possa essere il pregiudizio da esso derivante, oppure dall'art. 1218 c.c., che sancisce in capo al debitore inadempiente l'obbligo di risarcimento, non specificando se debba trattarsi di danno patrimoniale e lasciando, perciò, aperte le porte anche al risarcimento del danno non patrimoniale.

Ancora, l'art. 1382 c.c. permette alle parti di un contratto di predeterminare, in via convenzionale, una somma da corrispondere in caso di inadempimento, così ammettendo la possibilità di includere nell'ammontare anche i danni non economici.

L'impianto normativo così delineato conduce inevitabilmente ad una rilettura delle norme in chiave costituzionale, di talché, ad avviso della Suprema Corte, non sarebbe lecito comprendere perché la tutela risarcitoria oggi accordata ai diritti inviolabili della persona debba essere negata nell'ambito della responsabilità da inadempimento.

In sintesi, il danno non patrimoniale da inadempimento è, dunque, **risarcibile in tre ipotesi:**

- nei casi stabiliti dalla legge,
- quando l'inadempimento coincide con la commissione di un reato, essendo applicabile anche in tale ambito l'art. 2059 c.c.,
- quando viene ad essere leso un interesse in-

violabile della persona costituzionalmente garantito.

È ancora oggetto di discussione, invece, se il danno non patrimoniale da inadempimento possa essere risarcito anche al di fuori dei casi sopra menzionati, e cioè anche la dove venga leso un valore della persona che non abbia copertura costituzionale.

In particolare, autorevole dottrina e giurisprudenza hanno sostenuto che la selezione dei pregiudizi risarcibili vada effettuata in base allo scopo pratico del contratto, e cioè andando alla ricerca degli interessi di carattere non patrimoniale sottesi al contratto e rinvenibili nella sua causa in concreto.

La ratio di tale orientamento risiede nella circostanza secondo cui ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. le parti possono stipulare anche contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Vediamo, dunque, come il **giudizio di meritevolezza** degli interessi rappresenti quel filtro alla risarcibilità dei danni non patrimoniali che nell'art. 2043 c.c. è invece costituito dall'ingiustizia del danno.

In tale contesto, vengono in considerazione soprattutto i c.d. contratti di protezione, i quali trovano la loro fonte nella figura del contatto sociale qualificato e che certamente protendono verso la tutela di interessi anche non patrimoniali.

D'altra parte, tale esigenza di accertamento in concreto circa la tendenza del contratto alla realizzazione di interessi non patrimoniali viene ovviamente meno nel caso in cui è la legge stessa a stabilire che quel rapporto contrattuale ha una **funzione protettiva**.

Ad esempio, l'art. 2087 c.c., stabilendo che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è come se affermasse implicitamente che alla lesione di tali interessi consegua il risarcimento del danno non patrimoniale; oppure l'art. 1681 c.c. che stabilisce chiaramente che il vettore è responsabile dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio.

SOCIETA' COOPERATIVE**NOTE GENERALI PER IL DEPOSITO
DEL FASCICOLO DI BILANCIO**

di Rino Rubino

I soggetti obbligati al deposito sono gli amministratori in carica al momento del deposito; il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione la società ha la sede legale. Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, la società dovrà depositare il bilancio presso la CCIAA ove è iscritta al momento del deposito. L'articolo 2435 c.c. prevede il deposito al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione.

Le cooperative a mutualità prevalente devono iscriversi in un apposito Albo presso il quale depositano annualmente il bilancio (articolo 2512, ultimo comma, c.c.). Ricordo che l'articolo 10 della Legge 23 luglio 2009, n.99, ha da un lato, attribuito "effetto costitutivo" all'iscrizione all'Albo (modifica all'articolo 2511 c.c.) e, dall'altro, ha abrogato il comma 3 dell'articolo 2515 c.c. Le cooperative, pertanto, non sono più obbligate ad indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'Albo delle cooperative, ed anche la sezione di appartenenza.

Tutte le cooperative iscritte all'Albo, unitamente ai documenti previsti, dovranno compilare il riquadro "Deposito Albo Cooperative" contenuto nel modello B. In particolare, le cooperative iscritte nella sezione "a mutualità prevalente" tramite l'apposito riquadro dovranno: a) dichiarare la permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente di cui all'articolo 2513 c.c.; b) aggiornare il numero dei soci; c) indicare l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza. Le cooperative prive dei requisiti di mutualità devono compilare invece i campi relativi al numero dei soci e all'adesione alle predette associazioni.

Il MISE, con la Nota del 20 marzo 2017, al fine di assolvere adeguatamente gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 2513, 2528, 2548 e 2545-sexies, comma 2, c.c., suggerisce alle cooperative di redigere il bilancio in forma ordinaria ovvero abbreviata, considerati che la

predisposizione della Nota Integrativa consente di documentare in modo appropriato i citati obblighi informativi. Tuttavia, nel caso in cui le cooperative che rientrano nella classe delle microimprese volessero presentare il bilancio nel relativo formato, l'attestazione della condizione di prevalenza va resa nella specifica sottosezione "Informazioni relative alle cooperative" della sezione "Bilancio micro, altre informazioni". Sono esenti dall'imposta di bollo dovuta per il deposito dei bilanci le cooperative sociali.

L'articolo 2630 del c.c. dispone che "chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Le imprese sociali, iscritte nell'apposita sezione del Registro delle Imprese sono tenute, alla redazione ed al deposito, congiuntamente al bilancio di esercizio (ovvero entro gli stessi termini) del bilancio sociale. Si ricorda che secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, D. Lgs 112/17 "le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 381/1991 acquisiscono di diritto al qualifica di imprese sociali". Il decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto le nuove linee guida entrerà in vigore "a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in

NOTE GENERALI PER IL DEPOSITO DEL FASCICOLO DI BILANCIO

corso alla data della pubblicazione (articolo 3 D.M. 4 luglio 2019) e quindi, per le realtà con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2020 che verranno approvati nel corso del 2021. A tal proposito la Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.2419 del 22 febbraio 2018 prevede che "...fino all'emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale". Tale bilancio dovrà conformarsi, fino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 9 comma 23 del D. Lgs 112/17, alle precedenti linee guida secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, D.M. 16 marzo 2018. Il bilancio sociale non è soggetto al formato XBRL. Il bilancio sociale va depositato esclusivamente in formato PDF/A.

Le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo devono eseguire il versamento del 3% agli appositi fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tali cooperative non potranno effettuare il versamento con modello F24. Le cooperative aderenti alla Lega delle Cooperative effettueranno il versamento entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, come stabilito dal regolamento di Coopfond S.p.A. A tale società non andrà inviato copia del fascicolo di bilancio, in quanto la stessa è collegata in via telematica con il Registro delle Imprese.

Ricordo inoltre che l'elenco soci delle società cooperative non va depositato, poiché tale onere non è richiesto da alcuna norma (vedi nota Ministero dell'Interno n.11001/119/30).

Mancata approvazione del Bilancio: La legge non prevede il deposito del bilancio non approvato (progetto di bilancio) che risulta essere pertanto un deposito "atipico". Alcuni uffici del Registri delle Imprese, considerano accettabile tale adempimento, pur se facoltativo.

SOVRAINDEBITAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI

Organizzato dal Consiglio Nazionale e diffuso **gratuitamente** via web, prenderà avvio venerdì 19 giugno, alle ore 9.30, il Corso di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento.

Il Corso, della durata di **40 ore**, è rivolto agli iscritti agli Ordini ed è valido ai fini dell'iscrizione nel **registro dei Gestori** della crisi tenuto presso il Ministero ed ai fini dell'aggiornamento biennale previsto dal D.M. 202/2014.

La frequentazione del Corso è utile anche ai fini del conseguimento dei **crediti formativi** professionali.

Nella giornata inaugurale sono previsti i saluti e gli interventi del **Presidente** del Consiglio Nazionale **Massimo Miani** e del Consigliere delegato alla materia, Valeria Giancola.

Numerosi e prestigiosi i relatori e i docenti nella prima giornata, tra questi si segnalano: la Dott.ssa Maria Rosaria Acagnino, Magistrato presso il Tribunale di Catania, il Prof. Avv. Fabrizio Di Marzio, Ordinario di Diritto Privato, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò, Ordinario di Diritto Commerciale e Presidente della Scuola di Alta Formazione della Corte dei Conti, il Dott. Antonino La Malfa, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, il Dott. Giovan Battista Nardecchia, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Nelle successive giornate sono previste le presenze, tra le altre, del Dott. Nicola Graziano, Magistrato presso il Tribunale di Napoli, del Prof. Avv. Vincenzo Donativi, Ordinario di Diritto Commerciale, del Dott. Vittorio Zanichelli, Magistrato già Consigliere della Corte di Cassazione, del Prof. Avv. Gianvito Giannelli, Ordinario di Diritto Commerciale, della Dott.ssa Domenica Capezzera, Giudice della Sezione fallimenti ed esecuzioni del Tribunale di Pescara, del dott. Giovanni Cirillo, Giudice presso la sezione fallimentare del Tribunale di Teramo, del Dott. Giuseppe Limitone, Giudice delegato e coordinatore della Sezione fallimentare del Tribunale di Vicenza.

Il Corso si svolgerà tutti i venerdì e terminerà il 17 luglio.

FINANZA AZIENDALE

L'utilizzo della PFN come covenant finanziario

La costruzione di indicatori derivati dalla Posizione Finanziaria Netta viene sovente utilizzata dalle banche nella contrattualistica che accompagna la concessione di finanziamenti di importo rilevante; in tali casi l'apporto professionale del Commercialista diventa determinante per il buon esito dell'operazione e per il mantenimento dei rapporti bancari a lungo termine

di Francesco Rhodio

Nel precedente articolo ci siamo occupati della posizione finanziaria netta e del suo significato nell'ambito dell'analisi di bilancio; in questo numero vediamo uno dei più significativi utilizzi della PFN. Nella fattispecie, analizziamo l'utilizzo della PFN come indicatore del grado di indebitamento finanziario dell'azienda e vediamo altresì, riallacciandoci a un precedente contributo (v. *Il Valore della Professione* n. 41 del 16 marzo 2019), come detto indicatore possa essere utilizzato in qualità di covenant finanziario all'atto della sottoscrizione di una linea di credito bancaria.

Ebbene, una volta riclassificato lo stato patrimoniale con criteri funzionali, una delle modalità di espressione del grado di indebitamento finanziario deriva dal rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto (o *equity*):

PFN/E

Sovente accade che detto indicatore venga utilizzato nell'ambito della concessione di linee di credito d'importo rilevante a medio-lungo termine; più in dettaglio, in tali circostanze la banca esige che, data l'entità della cifra mutuata, il livello di indebitamento complessivo dell'azienda non superi, nel tempo, una determinata percentuale rispetto ai mezzi propri, in quanto detto superamento sfocerebbe in gravosi squilibri finanziari, tali da rendere difficoltosa la restituzione del prestito concesso.

Per cautelarsi da situazioni del genere,

dunque, all'atto della concessione del credito l'istituto bancario pretende la sottoscrizione di un apposito contratto (*covenant*) in cui viene stabilita una condizione tale che, in caso di superamento delle percentuali di indebitamento indicate nel contratto, la banca abbia titolo per chiedere il rientro delle somme concesse.

Posta in questi termini la questione, non sembrerebbe esserci, per il Commercialista, un rilevante impegno sul piano professionale; in realtà è proprio qui che diviene determinante l'apporto del consulente aziendale, che si esplica nel far sì che, nella stipula del *covenant*, vengano inclusi gli elementi che possono volgere il rapporto di indebitamento a favore del proprio cliente, in modo tale che vengano tenuti in dovuta considerazione gli asset che riducono il livello di indebitamento, al di là di quelli che sono i meri valori contabili ritraibili dal bilancio.

Scendiamo nei dettagli: in primo luogo esaminiamo gli elementi di cui la banca pretende l'inclusione nel calcolo dell'indice di indebitamento sopraindicato.

Innanzitutto, nel determinare la posizione finanziaria netta, la banca richiederà di inserire anche i debiti per la quota capitale residua degli eventuali canoni di leasing a scadere; in tal modo, al di là di quelli che sono i livelli di indebitamento risultanti dallo stato patrimoniale, la PFN verrà "aggravata" dei debiti verso le società di leasing che nei bilanci OIC non vengono contabilizzati (a cau-

L'utilizzo della PFN come covenant finanziario

sa dell'ormai obsoleto criterio di contabilizzazione patrimoniale del leasing); del resto lo stesso principio contabile OIC 6 include detti debiti nel calcolo della posizione finanziaria netta. In tal modo, il numeratore del rapporto aumenta, peggiorando l'indice di indebitamento finanziario.

Ancora, la banca pretenderà che, al denominatore, venga indicato il cosiddetto patrimonio netto "tangibile", ossia depurato da tutti gli investimenti in immobilizzazioni immateriali (quali ad esempio oneri pluriennali, migliorie su immobili di terzi) che non hanno un valore di mercato oggettivamente misurabile (come invece accade, ad esempio, per marchi, brevetti e avviamento). In tal modo, il denominatore diminuisce, deprimendo ancor più il valore dell'indicatore in esame.

Di fronte a questo scenario pessimistico, è compito del Commercialista partecipare alla negoziazione tra banca e impresa, contribuendo al miglioramento dell'indice; vediamo in che modo.

Innanzitutto, l'apporto del consulente si esplica nell'inclusione, al denominatore, di tutte le voci di patrimonio netto "sostanziale", quali, ad esempio, i finanziamenti dei soci postergati *ex art.* 2467 c.c.; tanto maggiore sarà stato, all'atto della sottoscrizione del finanziamento, il ricorso della società a finanziamenti dei soci, tanto più sarà il contributo di detta voce all'incremento del denominatore, che dunque contribuisce a ridurre l'indice di indebitamento. A costo di rasentare l'ovvio, tuttavia, va fatta una precisazione: in presenza di dette tipologie di finanziamento, le stesse saranno incluse nel patrimonio netto sostanziale poc'anzi esplicitato, a condizione che nel *covenant* sia previsto il divieto di restituzione per tutta la durata della linea di credito accordata (e non potrebbe essere diversamente; in caso contrario la banca potrebbe arrivare anche a rifiutare la concessione del prestito).

Continuando, l'apporto del Commercialista dovrà fare in modo che nel valore del patri-

monio netto inserito al denominatore vengano incluse, altresì, le riserve latenti derivanti dalla differenza tra il valore di mercato degli *asset* inclusi nell'attivo e il costo storico al netto degli ammortamenti; si pensi, ad esempio, al maggior valore di un fabbricato rispetto a quanto riportato in bilancio. Ovviamente, tale maggior valore dovrà essere quantificato, ad esempio, mediante il ricorso ad una perizia giurata da parte di uno specialista (allo scopo di soddisfare l'esigenza di certezze della banca). Rifacendoci alle norme di rivalutazione dei beni che si sono susseguite nelle varie leggi di bilancio da ormai oltre dieci anni, va da sé che il lavoro, in tal senso, è stato notevolmente semplificato per le imprese che hanno già colto l'opportunità offerta.

Ancora, nel patrimonio netto sostanziale andranno incluse le garanzie esterne prestate a favore dell'impresa affidata, quali ad esempio eventuali fidejussioni concesse dai soci; anche in tal caso, andrà quantificato il valore minimo attribuibile al patrimonio del garante, al fine di inserire al denominatore un addendo caratterizzato da ragionevole certezza.

Le accortezze fin qui esaminate consentono, com'è ovvio, di ridurre il quoziente esaminato e, dunque, il grado di indebitamento sostanziale dell'impresa; di conseguenza, il risultato scaturente dall'indice utilizzato nei *covenant* verrà ricondotto al suo reale valore. L'azienda finanziata potrà così beneficiare di una maggiore tranquillità gestionale, riducendo il rischio di richieste di rientro da parte della banca nel caso in cui i risultati di bilancio determinassero un peggioramento dell'indice di indebitamento.

È infine il caso di osservare che quanto finora esposto evidenzia, ancora una volta, il reale apporto consulenziale del professionista, che non si limita alla mera redazione del bilancio e delle sue riclassificazioni, ma proprio da queste prende le mosse per fornire un servizio di alto profilo.

STUDI

IL DOVERE COSTITUZIONALE DI CONTRIBUZIONE

di Luca Tinello

“La polemica anti tasse è irresponsabile. Dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima e civilissima, un modo di contribuire tutti insieme a beni indispensabili come la salute, la sicurezza, l'istruzione e l'ambiente ... ci può essere insoddisfazione sulla qualità dei servizi che si ricevono in cambio, ma non un'opposizione di principio sul fatto che le tasse esistono e che si debbano pagare”.

Queste frasi, pronunciate nel 2007 dall'allora ministro delle finanze **Tommaso Padoa Schioppa** nel corso di una trasmissione televisiva, attirarono gli strali tanto della (sua) maggioranza quanto dell'opposizione, ma furono il riconoscimento politico della **questione fiscale** avvertita tanto dai “*governati*” quanto dei “*governanti*”.

La percezione dei contribuenti “*governati*” è di una smisurata proliferazione dei tributi (a volte incomprensibili, spesso sproporzionati e per di più irragionevoli) e di una forte disuguaglianza fra i contribuenti: c'è chi ritiene di pagare troppo e chi in effetti paga troppo poco grazie alla “*elusione fiscale*”; chi paga perché si sente in dovere di doverlo fare e chi perché non può farne a meno, chi “*evade*” spudoratamente e chi è costretto a pagare anche per costoro. Inoltre i contribuenti ritengono che gli apparati pubblici siano inefficienti e causa di sprechi (anche per la dilagante corruzione), e che i servizi pubblici siano scarsi o, al massimo, inadeguati.

Con queste premesse, **i tributi sono un'odiosa invadenza dello Stato nella vita privata.**

Per i secondi (i *governanti*) la questione fiscale trarrebbe origine nell'immane difficoltà di dover raggiungere l'equilibrio di bilancio tra entrate e spese. L'attività amministrativa e la conseguente spesa pubblica si attua con le risorse rappresentate, per lo più, dalle entrate “tributarie”: il gettito fiscale non basta mai e le spese aumentano sempre di più.

Chi governa la finanza pubblica in una condizione di “*crisi fiscale*”, qual è sicuramente la situazione attuale, è costantemente obbligato a scegliere fra le due opzioni apparentemente divergenti fra loro: aumentare l'imposizione fiscale per finanziare più diritti (e quindi offrire maggiori servizi); oppure ridurre l'imposizione e “tagliare” di conseguenza la spesa pubblica. Il problema, poi, è aggravato dal fatto che il contribuente governato medio, che del governante è elettore, nella maggior parte dei casi vuole allo stesso tempo “più servizi e meno tasse”.

A ben vedere, quindi, la questione fiscale non è solo economica e non attiene solo alle scienze delle finanze, ma è anche un problema di diritto costituzionale. Se si riflette sul fatto che ormai le campagne elettorali si fondano sulla denuncia delle “*inefficienze dell'apparato burocratico*”, sulle promesse di attuare una “*politica più liberale*” e, soprattutto, sulla promessa di “*ridurre le tasse*”, ci si deve interrogare su quale sia l'attuale **costituzione materiale** avvertita dalla cittadinanza.

Per Costantino Mortati, “*la Costituzione in senso materiale si identifica con le forze politiche organizzate che in un determinato momento storico riescono ad interpretare attivamente l'interesse generale della comunità politica. Tale Costituzione rappresenta la fonte giuridica primigenia ed è essa stessa giuridica per eccellenza, in quanto è da essa che si trae il criterio per imprimere il carattere della giuridicità a tutto il sistema degli atti successivi attraverso il quale si svolge ...*”.

Ed allora, il problema non attiene solo alle scienze delle finanze ma è anche e soprattutto un problema costituzionale nella misura in cui il dovere di contribuzione attualmente percepito ha perso quella giustificazione giuridica insita nella costituzione “*formale*”. E tale contrasto tra costituzione materiale e costituzione formale, sempre secondo il Mor-

IL DOVERE COSTITUZIONALE DI CONTRIBUZIONE

tati, può essere risolto soltanto in due modi: “o modificando la Costituzione formale per adeguarla a quella materiale, qualora per la sua permanenza nel tempo ed il diffuso consenso che riceve, sia divenuta espressione di un diverso modo intendere l’assetto dello stato da parte delle forze politico-sociali che ne stanno a fondamento; ovvero, nel caso in cui i valori e le previsioni costituzionali conservino tutta la loro vigenza e tuttavia non vengano attuati o vengano attuati in modo distorto dalle forze politiche che hanno assunto il governo, di affermare la forza e la preminenza della costituzione formale.

Ai giorni odierni la politica si è trasformata in tifo da stadio ed i troppi scontri ideologici tra gli opposti schieramenti, se non ricondotto e circoscritto nella più ragionevole dialettica fra i naturali e fisiologici contrapposti modi di intendere i compiti dello stato e i modi con cui assolverli, potrebbe degenerare verso la rottura del sistema.

La questione, quindi, è quella di analizzare la portata e il valore del **dovere costituzionale di contribuzione** non per come esso è generalmente percepito oggi dal cittadino-contribuente, (tralasciando, quindi, ogni valutazione sull’adeguatezza del sistema tributario), ma per come esso dovrebbe esserlo, e qui non può non condividersi il pensiero dell’on. Tommaso Padoa Schioppa, che ha saputo mirabilmente racchiudere in due frasi l’essenza e la portata dell’art. 53 della costituzione nei confronti di un dovere tanto nobile per il fine cui è rivolto quanto insopportabile per la sua invadenza.

A ben vedere, l’analisi diacronica della dottrina e della giurisprudenza ci consegna un istituto, quello del dovere costituzionale di contribuzione, che nasce, all’interno della dottrina dei diritti pubblici soggettivi, sul presupposto che alle pretese dell’amministrazione finanziaria occorre prestare obbedienza prima ancora di verificarne la corrispondenza alla legge. Il vecchio concetto, quindi, fondato direttamente sul rapporto di soggezione che si riteneva legasse il cittadino allo Stato, giustificava affievoli-

menti e deroghe al principio di legalità. Proprio per questo motivo, le normative legate a quello schema di relazione tra legalità e atto di autorità impositiva furono demolite dalla Corte costituzionale in quanto non più conformi con i principi informatori dell’ordinamento repubblicano. Il concetto di dovere tributario risultante dalla Costituzione, invece, connotando come inderogabile un obbligo ontologicamente orientato alla realizzazione dei diritti, in particolar modo quelli sociali, esprime un principio normativo che, stabilendo una gerarchia tra valori costituzionali, vincola l’azione del legislatore nelle operazioni di bilanciamento che esso deve attuare per tradurre i valori in concrete situazioni giuridiche.

Da tale prospettiva, la connotazione della inderogabilità che assiste il dovere di contribuzione ne evidenzia il suo pregio assiologico sì che, nella gerarchia rilevante ai fini del bilanciamento, risulta pari ordinato, entro certi limiti, ai diritti inviolabili (così è nel caso del diritto alla tutela giurisdizionale) e sovraordinato rispetto alle esigenze di altri interessi come quelli economici.

Di tutto questo argomentare, però, non v’è traccia nella cultura del cittadino medio che riconosce come valori fondamentali solo quelli a lui più concretamente tangibili (casa, lavoro, salute ecc.).

Quello che l’onorevole Padoa Schioppa cercava di fare, nella infelice intervista, è quello cioè, in effetti, andrebbe fatto: *spiegare* il «**dovere costituzionale di contribuzione**» per come esso è stato concepito nell’ordinamento costituzionale, vale a dire che è solo grazie alla partecipazione alle spese pubbliche che si possono attuare i *diritti sociali*, e questi sì, sono una cosa “*bellissima*” e “*civilissima*”.

Il dovere costituzionale di contribuzione altro non è che l’esplicazione tangibile dell’inderogabile dovere solidaristico di realizzazione del programma repubblicano.

PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

DICOTOMIA TRA ANATOCISMO MATEMATICO
E ANATOCISMO GIURIDICO

di Giovanna Grande

Nel solco tracciato dal Tribunale di Massa con la sentenza n. 797 del 13 novembre 2018, si sono susseguite una serie di decisioni dei Tribunali di merito che hanno sancito l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese.

La sentenza n. 797/2018, ben articolata e motivata, anche con il richiamo agli scritti dei più illustri cultori della materia, attribuisce l'anatocismo a un'alchimia matematica connessa alla proprietà della scindibilità propria del regime di capitalizzazione composta, che determina **la maggiorazione della rata in virtù del calcolo degli interessi sul debito capitale residuo**, anziché sul capitale in scadenza.

Il pagamento degli interessi maturati, con le singole rate, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione restitutoria del capitale residuo, protrae per pari ammontare, il pagamento del capitale con conseguente sostituzione della produzione di interessi su interessi alla produzione di interessi su capitale con l'effetto di una **crescita esponenziale degli interessi correlati al montante maturato, anziché al capitale finanziato**.

La maggiorazione degli interessi si traduce in una riduzione della quota capitale nella rata generando il fenomeno anatocistico.

La recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 6897 del 5 maggio 2020), nel dirimere la medesima questione, ha introdotto per il fenomeno dell'anatocismo una dicotomia tra l'aspetto matematico e quello giuridico, riconoscendo la sussistenza solo del primo; di conseguenza ha rigettato il ricorso del debitore, in quanto la capitalizzazione composta degli interessi, non essendo inquadra-

bile nell'istituto di cui all'art. 1283 del c.c., non rileva giuridicamente.

La sentenza suscita interesse per le motivazioni tecniche che confermano ancora una volta il regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento. In merito alle motivazioni giuridiche, poste a fondamento della statuizione sull'irrilevanza del fenomeno anatocistico nelle operazioni a rimborso rateale, non può non evidenziarsi, invece, un ragionamento poco convincente e semplicistico nella liquidazione della controversia.

Per una migliore comprensione, si rende necessaria una breve disamina dell'intera decisione.

Anatocismo matematico

La sussistenza dell'anatocismo matematico viene imputata dal Tribunale romano al regime di capitalizzazione composta che determina un incremento della rata. Poiché il capitale da estinguere resta lo stesso, il maggiore valore della rata è da attribuire esclusivamente ad una maggiorazione degli interessi. *Nella corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a favore degli interessi, si configura una forma 'nascosta' di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta*

La sentenza conclude l'esame tecnico con la seguente statuizione: *si realizza, per questa via, una modalità 'celata e ambigua' di **conversione di interessi in capitale**, che cela il calcolo dell'interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento. Infatti, al termine del piano di ammortamento l'ammontare complessivo degli interessi è identico a quello riveniente da un'ordinaria capitalizzazione composta degli interessi*

DICOTOMIA TRA ANATOCISMO MATEMATICO E ANATOCISMO GIURIDICO

calcolati e pagati congiuntamente al capitale che progressivamente giunge a scadenza, ma, formalmente, risulta prodotto dal capitale, in regime di interessi primari.

Sul piano tecnico-finanziario l'ammontare complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammontare corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione della rata.

Non si può genericamente escludere il fenomeno anatocistico sotto il profilo strettamente finanziario sulla scorta del semplice richiamo al computo della rata successiva sul solo capitale scaduto atteso che la determinazione del capitale scaduto non corrisponde al capitale puro mutuato.

La sentenza sancisce l'uguaglianza tra il montante di un mutuo con calcolo degli interessi sull'intero debito residuo e il montante del medesimo mutuo con calcolo degli interessi composti sulla quota capitale della singola rata, fornendo una ulteriore prova della sussistenza dell'anatocismo.

Anatocismo giuridico

Alla precisione nella disamina dell'aspetto scientifico, si contrappone una statuizione approssimativa sull'aspetto giuridico della questione, posto che la decisione considera "condivisibile l'opinione di chi ritiene che la norma dell'art. 1283 c.c. **concerne esclusivamente gli interessi, maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti**; di riflesso devono considerarsi legittime le convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale che prevedono la produzione degli interessi su interessi, senza che per questo vi sia inadempimento.

Invero la norma deve essere letta in maniera coordinata con l'art. 1282 c.c. per cui nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, vuoi l'elemento testuale, rappresentato dal riferimento agli interessi "scaduti", univocamente **rendono assai problematico**

riferire a questo articolo le ipotesi in cui il fenomeno di capitalizzazione abbia luogo su interessi non ancora esigibili alla stregua dell'art. 1282 c.c., vale a dire con riguardo ad interessi dei quali non sia ancora dovuto il pagamento e che, anzi, il debitore sia legittimato dalla legge o dal titolo a trattenere: in questo caso, la produzione di interessi su interessi, non essendo diretta a ristorare il danno da inadempimento del debito di interessi semplici, si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c.; costituisce una fattispecie diversa da quella disciplinata da tale disposizione, che ha ad oggetto esclusivamente le conseguenze di un ritardato adempimento".

Si precisa che il principio cardine nel nostro ordinamento giuridico è quello della fruttuosità del denaro, previsto dall'art. 1282 c.c., ai sensi del quale *i crediti di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente*. Con l'art. 1283 c.c., il legislatore, però, ha inteso introdurre dei limiti a tale principio di fecondità del denaro, nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale consista in interessi, sancendo che, *in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno sei mesi*.

La scelta del legislatore dipende, per come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 9653 del 17.0/2001, dalla considerazione che **l'obbligazione di interessi di qualsiasi natura non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria**, dalla quale deriva il diritto agli ulteriori interessi di mora, nonché il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c. essendo viceversa soggetta alla norma speciale sull'anatocismo, di cui all'art. 1283 c.c.

Il disposto dell'art. 1283 c.c. costituisce un

DICOTOMIA TRA ANATOCISMO MATEMATICO E ANATOCISMO GIURIDICO

limite all'autonomia privata in ordine all'applicazione di interessi su interessi, vietando l'anatocismo al di fuori delle ipotesi ivi elencate. E' evidente che la norma non si rivolge ai soli interessi diretti a ristorare il danno da inadempimento del debito di interessi semplici.

Il Tribunale di Roma, al contrario, considera operante il divieto dell'anatocismo solo sugli interessi maturati, scaduti esigibili e rimasti insoluti, escludendo l'applicabilità del divieto agli interessi non esigibili. Con tale interpretazione viene tramutata la "scadenza" da *condicio sine qua non* per la legittimità del calcolo degli interessi su interessi, in un limite all'applicazione del divieto di cui all'art. 1283, con il paradosso che sugli interessi non scaduti l'anatocismo sarebbe ammesso perché al di fuori delle ipotesi preclusive contemplate dalla norma.

Principio difficilmente accettabile sia dal punto di vista logico che sistematico.

Non è sufficiente limitarsi ad una interpretazione letterale della norma, ma occorre tener conto dell'interpretazione sistematica, logica, storica e finalistica, considerato che, fin dall'antichità, gli ordinamenti giuridici hanno vietato l'anatocismo, per motivi etici e morali, stante la sua potenzialità a innescare un moltiplicatore incontrollabile del debito, originando nelle prestazioni aventi ad oggetto obbligazioni fruttifere, uno squilibrio a danno della parte debole del rapporto.

Se l'anatocismo dovesse operare solo per gli interessi scaduti, ne deriverebbe il paradosso di un trattamento di maggior favore per il creditore di interessi non ancora scaduti.

Il riferimento a interessi scaduti serve ad escludere a priori il calcolo degli interessi su interessi non esigibili, in quanto non idonei a produrre frutti.

La natura precettiva dell'art. 1283 è evidente: gli interessi divenuti esigibili possono produrre ulteriori interessi e, solo a se-

guito di domanda giudiziale o di convenzione. Il creditore non può pretendere gli interessi sugli interessi direttamente, ma necessita del consenso del debitore o dell'intervento del giudice.

Le ulteriori condizioni richieste a tutela del debitore, oltre alla intervenuta scadenza degli interessi, (domanda giudiziale o conclusione di convenzione successiva alla scadenza degli stessi) provano l'intenzione del legislatore, di definire nei minimi particolari l'ambito di operatività dell'anatocismo e l'iter da seguire nella sua applicazione.

E' difficile credere che il legislatore, in ipotesi di interessi non scaduti, abbia voluto lasciare al libero arbitrio del creditore la pratica dell'anatocismo, imponendo al debitore un onere accessorio su una obbligazione principale non esigibile. Inoltre, considerato che non è possibile presentare domanda giudiziale per il riconoscimento di interessi su interessi non ancora scaduti, al debitore di interessi inesigibili sarebbe negata addirittura la forma di tutela del ricorso all'autorità giudiziaria.

Pertanto, le motivazioni sull'esclusione dell'anatocismo giuridico nell'ammortamento alla francese non sono condivisibili.

Altra lacuna della sentenza è l'aver omesso di considerare la violazione della legge sulla trasparenza causata dall'anatocismo che, determinando un TAE diverso dal TAN, determina l'applicazione di condizioni economiche più sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto pubblicizzato, impendendogli anche di esprimere un consenso informato al momento della stipula del contratto.

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

PROSPETTIVE DI APPLICABILITÀ
DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

di Maria Antonietta Viscomi

La procedura della liquidazione del patrimonio, disciplinata dall'art. 14 ter e seguenti della L. 3/2012 è molto spesso considerata come una procedura residuale rispetto al piano del consumatore o all'accordo di composizione della crisi. Il legislatore ha previsto che il debitore sovraindebitato, per potervi accedere, debba avere un patrimonio costituito da beni mobili e/o immobili, appunto, da liquidare.

Infatti, l'art. 14 - ter dispone che il debitore possa chiedere, ai fini dell'esdebitazione ed in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive, la liquidazione di tutti i suoi beni presenti e futuri, con esclusione dei crediti impignorabili, i crediti alimentari, gli stipendi, le pensioni, i salari e tutto ciò che lo stesso guadagna mediante la sua attività, nonché i frutti dell'usufrutto legale sui beni del figlio, il fondo patrimoniale e i relativi frutti.

La conseguenza di tale dettato normativo è che molti tribunali d'Italia continuano ad attenersi al mero tenore letterale della norma relegandole un'applicazione meramente statica.

Tuttavia, negli ultimi anni stiamo assistendo verso un'apertura dell'applicazione della procedura liquidatoria da parte dei maggiori tribunali italiani, andandosi, infatti, a delineare un orientamento volto ad un'applicazione dinamica della procedura stessa, finalizzata a cogliere le diverse sfaccettature dello stato di insolvenza in cui versa il soggetto sovraindebitato, centrando il fulcro sotteso alla L. n. 3/2012.

In tale senso si sono pronunciati diversi tribunali tra cui il **Tribunale di Catanzaro**.

Nello specifico, il Tribunale di Milano Sent. del 16/11/2017, il Tribunale di Verona

Sent. del 21/12/2018, il Tribunale di Matera sent. 1031 del 24/07/2019, il **Tribunale di Catanzaro Sent. 17/07/2019** hanno ritenuto ammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio senza attivo da liquidare (nel caso specifico del tribunale di Catanzaro era presente anche un'autovettura di valore esiguo), ma contando, il sovraindebitato, soltanto sul reddito costituito dal proprio stipendio, ovviamente decurtato dell'ammontare necessario al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare. I casi presentano sicuramente delle analogie, ovvero una situazione di dissesto economico a fronte del quale il debitore cessava la propria attività commerciale e successivamente proponeva istanza ex art. 14 ter L. 3/2012. I giudici, dopo aver verificato il ricorrere di tutti i requisiti di ammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio ne dichiaravano aperte le procedure.

La ratio sottesa alle decisioni dei giudici dei Tribunali sopra menzionati, consiste nella manifestazione della volontà del debitore di mettere a disposizione dei creditori una parte del proprio patrimonio costituito solo dal proprio reddito. Tale condizione costituirebbe per i creditori un soddisfacimento più agevole della loro pretesa rispetto all'esperimento degli strumenti esecutivi, i quali non garantirebbero un soddisfacimento maggiore di un adempimento volontario. A sostegno dell'ammissibilità della procedura ove in concreto nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili, e l'attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell'istante, depono il fatto che l'art. 14 quarter della L. 3/2012 prevede la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di

PROSPETTIVE DI APPLICABILITA' DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

conversione di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Pertanto, se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile, per analogia, che il debitore stesso possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

L'ultima sentenza a favore di tale orientamento propositivo della liquidazione senza patrimonio è quella del **Tribunale di Napoli Nord del 08/06/2020**. In tale caso, non vi è una cessione di un credito futuro (quota parte di stipendio) bensì l'apporto di finanza esterna, a cui la giurisprudenza attribuisce un ruolo di neutralità poiché le risorse apportate dal terzo non determinano né un incremento dell'attivo né un aggravio del passivo. Alla base della decisione assunta dal Giudice nell'apertura della procedura di liquidazione vi è il fatto che le risorse finanziarie fornite dal terzo costituiscono sicuramente una proposta appetibile per i creditori i quali possono essere soddisfatti su beni che altrimenti non avrebbero potuto aggredire in quanto non nelle disponibilità del soggetto sovraindebitato.

Per tutti tali motivi, i Giudici hanno considerato gli interessi giuridici sopra esposti come a tutela della *par condicio creditorum*, traducendoli, concretamente, in provvedimenti favorevoli al contempo per i debitori ed i creditori, in cui i primi verrebbero ammessi al beneficio della procedura liquidatoria (e futura esdebitazione in presenza di determinate condizioni) mentre i secondi

verrebbero liberati dal gravoso onere di promuovere un'esecuzione forzata molto probabilmente infruttuosa, ricevendo invece pagamenti dilazionati e parziali.

Tutte tali sentenze presentano un punto di contatto, una ratio comune, che è quello di portare lo stato di insolvenza del debitore sovraindebitato in una dimensione dinamica, rendendole intrise di una forte rilevanza pratica, permettendo la realizzazione del principio cardine sotteso alla disciplina del sovraindebitamento voluto dal legislatore e riconducibile nella ripartenza del sovraindebitato e del suo reinserimento all'interno del tessuto economico e sociale in cui opera (cosiddetto *fresh start*), nonché la realizzazione di quella che è la funzione inclusiva dello stesso debitore nella legalità, costituendo tali soggetti facile preda di ambienti criminali legati a fenomeni usurari.

E' proprio per tale ultimo motivo e soprattutto alla luce della profonda crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo che occorre tenere ben a mente tali procedure per risolvere le situazioni di difficoltà dei debitori, auspicando anche una maggiore elasticità interpretativa, in presenza della meritevolezza e dell'assenza di atti in frode, da parte dei diversi tribunali d'Italia.

(Con buona pace di Saviano, perchè noi Commercialisti consigliamo solo una strada ai nostri clienti in difficoltà, l'unica che conosciamo: la legge sul sovraindebitamento!).

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Finalmente arrivano a Squillace e nell'unico "albergo" cittadino. Il tempo cattivo, l'aspetto decadente delle strade, il fiume di fango provocato dalla pioggia, le espressioni non entusiastiche, né rassicuranti dei locandieri, il cibo e il vino pessimi spingono Gissing a pensare di tornare verso la stazione e prendere il primo treno per Reggio Calabria, ma prima di decidere preferisce fare un giro all'aria aperta per schiarirsi le idee.

Capitolo XIV (Parte seconda)

Squillace

Guardando verso l'alto non vidi altro che una massa di antiche rovine, alti frammenti di mura sgretolate, una torre fatiscente e grandi finestre attraverso le quali si potevano vedere le nuvole. La Squillace abitata era senza dubbio alle spalle. Sapevo che era un posto molto piccolo, senza alcuna importanza nell'epoca attuale, ma in ogni caso c'era un *albergo* (1), e il semplice nome di *albergo* aveva un suono piacevolissimo di benvenuto dopo un simile viaggio. Sarei stato lì per quella notte, in ogni caso: se il tempo fosse migliorato, sarei stato felice di rimanere per due o tre giorni. Certamente la pioggia stava cessando e il vento non ululava più. Salimmo verso quei muri in rovina e le grandi finestre vuote. Raggiungemmo la cima e per due minuti i cavalli andarono al trotto, poi un improvviso arresto, e la faccia del ragazzo alla porta della carrozza. "Ecco l'albergo, Signore!"

Saltai fuori. Eravamo all'ingresso di una strada non asfaltata con misere catapecchie, una strada che la pioggia aveva trasformato in un fiume di fango, cosicché, uscendo dal veicolo, misi i piedi nella corrente d'acqua fino alle caviglie. Davanti a me c'era una specie di lunga cabina bassa, con una fila di quattro o cinque finestre e senza piano superiore: una misera casupola di macerie e intonaco, macchiata di sporcizia antica e, in quel momento, inzuppata di umidità. Sopra la porta lessi "*Osteria Centrale*"; sull'estremità nuda della casa c'era l'iscrizione più orgogliosa, "*Albergo Nazionale*". Mi dispiace dire che in quel momento questo tocco di umorismo non mi allettò: la mia situazione non concedeva nulla al riso. Svenendo dalla fame, mi accorsi subito che avrei dovuto scegliere tra cibi che incutevano timore. Vidi anche che c'era poca possibilità di passare la notte in quel posto. Sarei dovuto tornare indietro fino alla riva del mare e prendere un treno che mi avrebbe portato fino a Reggio. Mentre riflettevo così - con l'acqua che mi scorreva negli stivali - venne fuori un uomo con un brutto aspetto e cominciò a fissarmi con curiosità. Ne incrociai lo sguardo, ma non porse alcun saluto. Una donna si unì a lui e i due, piuttosto passivi, attesero di scoprire le mie intenzioni.

Dovevo mangiare, quindi mi feci avanti e chiesi se potevo avere un pasto caldo. Senza agitarsi, l'uomo diede un cupo consenso. Avrei potuto avere del cibo velocemente? Sì, in pochi minuti. Mi avrebbero indicato la sala da pranzo? L'uomo e la donna si voltarono e io li seguii. L'ingresso conduceva in una cucina sporca, da qui girammo a destra, percorremmo un corridoio sul quale si aprivano alcune porte delle camere e, infine, fui condotto in una stanza: per quell'occasione una sala da pranzo, ma di norma una camera da letto. Evidentemente la cucina serviva per gli ospiti nativi, come straniero fui trattato con più cerimonie. Rimasto solo finché il mio pasto non fu pronto, esaminai l'ambiente circostante. Il pavimento era di pietra usurata, che sembrava provenire direttamente dalle fondamenta naturali della casa. Le pareti erano rudemente intonacate, screpolate, sporche e con molte e fitte crepe. Quanto alla finestra, faceva entrare la luce ma, a causa della sporcizia invecchiata che si era raccolta su di essa, impediva di vedere qualsiasi cosa, salvo che in due o tre punti in cui il vetro era

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

rotto: da queste aperture, e da ogni punto della struttura, entrava un forte vento. In un angolo c'era una rete di ferro, con sopra un materasso e delle lenzuola arrotolate. Un tavolo traballante e una sedia vecchissima completavano l'arredamento. Gli ornamenti non mancavano completamente: sulle pareti intorno erano appese alcune di quelle colorate caricature politiche (diverse erano indecenti), pubblicate da alcuni giornali italiani, e una grande pubblicità di una linea di navi per emigranti tra Napoli e New York. Inoltre, in un angolo era appeso un grande crocifisso ligneo, caratteristico d'altri tempi, tetro e nero di sporcizia.

Nonostante tutto ciò, ero ancora indeciso se prenotare o no la stanza per la notte. Mi sarebbe piaciuto restare: il pensiero di una mattinata di sole lì in quota mi allettava fortemente e mi è sembrava vergognoso ammettere a me stesso di essere stato scoraggiato da una locanda italiana. Di contro, però, l'aspetto della gente non mi piaceva: avevano facce scontrose e minacciose. Diedi un'occhiata alla porta: nessuna serratura. Le paure, senza dubbio, erano ridicole, eppure mi sentivo a disagio. Avrei deciso dopo aver visto il tipo di tariffa che mi avrebbero presentato.

Il pasto arrivò senza ritardi. Per prima cosa, un piatto di grandi peperoni tagliati e immersi nell'olio. Questo meraviglioso frutto non è mai stato di mio gusto, ma non avevo mai mangiato prima peperoni come quelli di Squillace. Una o due ore dopo, la mia bocca stava ancora bruciando dalla piccantezza di alcuni morsi a cui ero stato costretto dalla fame. Poi apparve un piatto per il quale mi ero messo d'accordo - proprio l'unico cibo che quelle persone sarebbero state in grado di offrire in breve tempo - uno stufato di maiale e patate. Il maiale è la carne base di tutta questa regione: vedendolo come una dieta omerica, mi ero spesso imbattuto in questa carne con moderata soddisfazione. Ma il maiale di Squillace riuscì ad abbattermi: aveva un odore abominevole ed era duro come il cuoio. Niente uova e niente pasta, formaggio sì: il noto *cacci cavallo* (2). Il pane appariva sotto forma di una torta rotonda e piatta, un piede (3) di diametro, con un foro nel mezzo, la sua consistenza assomigliava a quella di un pancake (4) freddo. E il da bere! Speravo, almeno, di confortarmi con un onesto sorso di vino rosso. Ne versai da una carrafa spessa (non si era mai visto un recipiente

più sporco su di un tavolo) e assaggiai. Quella roba era veleno. Di sicuro io sono tutt'altro che esigente e quella, credo, sia stata l'unica occasione in cui in Italia mi sia stato offerto del vino che non sono riuscito a bere. Dopo aver provato disperatamente ad autoconvincermi che fosse semplicemente "grezzo", che il suo sapore nauseabondo provenisse solo da una certa qualità grossolana dell'uva locale, iniziai a sospettare che fosse in gran parte miscelato con l'acqua, l'acqua di Squillace! Nonostante la forte sete, non potei e non mi arrischiai a bere di più.

Ben presto mi diressi verso la cucina, dove il mio conducente, che aveva sistemato i suoi cavalli, si era seduto a mangiare di gusto. Alzò gli occhi con il suo sorriso allegro, sorpreso dalla rapidità con cui avevo finito. Come invidiavo il suo stomaco robusto! Informandolo che avrei fatto una passeggiata per il paese e che sarei tornato dopo mezzora per sistemare le cose, mi affrettai ad uscire all'aria aperta.

NOTE:

- (1) Le parole in corsivo sono in italiano anche nel testo originale inglese.
- (2) Proprio così nell'originale inglese.
- (3) Un piede corrisponde a 30,48 cm.
- (4) Il pancake è un dolce della tradizione anglosassone. Si tratta di frittelle simili alle crêpe, ma spesse circa mezzo centimetro, generalmente sono dolci. La ricetta prevede l'impiego di burro, farina, latte, sale, zucchero e uova. È da mangiare caldo, perché freddo è difficile da mandare giù.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino

Come diversi altri impianti sportivi in Italia, l'attuale Stadio Nicola Ceravolo è sorto in seguito alla trasformazione e all'adattamento di aree e strutture originariamente destinate a finalità differenti. All'inizio del primo conflitto mondiale un appezzamento in località Corallo, sulle pendici del monte Pezano, venne adibito a campo di concentramento per prigionieri di guerra. Al termine dei combattimenti l'area venne utilizzata per l'addestramento delle truppe di stanza a Catanzaro, allora sede del Comando di Divisione e del 19° Reggimento di Fanteria. Venne tracciato e livellato un rettangolo di gioco, fiancheggiato da un percorso di guerra, circondato da una pista sopraelevata e dotato di graziose tribune in legno ben arredate internamente. La vecchia Piazza d'Armi divenne così lo Stadio Militare, utilizzato negli anni Venti dalle associazioni militari per finalità operative ma anche da diverse società sportive autorizzate. Successivamente, nel 1929, l'ingresso nell'agone sportivo nazionale della neonata U.S.F. Catanzarese portò le autorità militari e civili a regolamentare l'uso della struttura attraverso una concessione al Comune di Catanzaro. Sotto la presidenza di Aldo Ferrara l'impianto, in seguito denominato Stadio Comunale, venne dotato di una funzionale e comoda gradinata (settore Distinti), eretta sul vecchio "prato", con sottostanti spogliatoi, docce, sala stampa e magazzini. Per molto tempo lo stadio di Catanzaro non mutò sostanzialmente nella struttura fino a quando nell'estate 1971 un importante e radicale restauro venne operato dal Comune al fine di rendere il complesso idoneo allo svolgimento del prestigioso torneo di Serie A".

Fonte: **Sandro Solinas, Stadi d'Italia**, ed. 2018, pag. 143-144

